

1 0387 Sentenza
n. 6814 Cronologica
- 9553 rfp.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dott.ssa Anna Mauro, in funzione di Giudice Unico di primo grado, I
Sezione Civile del Tribunale di Roma ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.62119/2009 Generale Contenzioso

TRA

Marinelli Augusto elettivamente domiciliato in Roma, via Fasana 16
presso lo studio dell'Avv.to Riccardo Rampioni che lo rappresenta e
difende con mandato in atti

ATTORE

E

GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO s.p.a. in persona del legale
rappresentante pro-tempore, Mauro Ezio n.q. di direttore responsabile del
quotidiano "La Repubblica"; Selvatici Franca elettivamente domiciliati in
Roma, Piazza dei Caprettari 70 presso lo studio degli Avv.ti Virginia Ripa
di Meana e Vanessa Giovanetti che li rappresentano e difendono con
mandato in atti

CONVENUTI

OGGETTO: risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa

Motivi della decisione

La vicenda prende le mosse dalla pubblicazione degli articoli appresso
riportati tutti a firma di Franca Selvatici, ad eccezione di uno senza firma,
e tutti pubblicati sul quotidiano La Repubblica nell'ambito di una
campagna di stampa sull'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica
di Bari su concorsi universitari ritenuti, secondo la prospettazione
accusatoria, truccati.

In merito al primo degli articoli, pubblicato il 3 luglio 2004, è fondata
l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.

Ed invero, alla luce del disposto di cui all'articolo 2947, III co. c.p.c., il
termine prescrizionale riferibile al reato configurabile nella specie, deve
ritenersi quello di cinque anni (art. 157 c.p. I co., n. 4 c.p. in rapporto
all'articolo 595 c.p.) che decorre dalla data di commissione del reato. Ne
deriva che il termine di prescrizione del reato e quello dell'azione civile
sono identici. Orbene poiché il reato, secondo la prospettazione dell'attore,
si è consumato il 3 luglio 2004, il diritto al risarcimento del danno deve
ritenersi prescritto il 3 luglio 2009. L'atto di citazione è stato notificato l'8
settembre 2009 e, quindi, a prescrizione ormai intervenuta.



Venendo all'esame degli altri articoli si procederà illustrandoli brevemente riportandone il titolo e le parti ritenute dall'attore diffamatorie nei suoi confronti.

- Articolo pubblicato il 9 settembre 2004 dal titolo “ *Un gruppo di potere controlla i concorsi di Agraria in Italia*”; sottotitolo “ *La denuncia del prof. Paris dall'Università della California. Il docente chiama in causa il presidente della società di economia agraria e anche Marinelli.*”ⁱ

Nel testo si legge “ *Il gruppo di potere che, secondo il professore dell'Università di California, controlla con metodo ferreo non solo i concorsi ma la stessa ricerca di economia agraria in Italia sarebbe guidato dal professor Mario Prestamburgo dell'Università di Trieste, già deputato dell'Ulivo, già sottosegretario alle politiche agrarie nel governo Dini e sarebbe formato da una decina di docenti, fra i quali il professor Augusto Marinelli, rettore dell'università di Firenze. E fra i concorsi controllati dal gruppo di potere della Sidea, il professor Paris indica anche quello fiorentino del 2002 nel quale il giovane figlio del professor Marinelli divenne ricercatore ... gran parte delle commissioni è formata da un numero ristretto di docenti, sui quali confluiscono sistematicamente, in proporzioni bulgare, i voti dei colleghi ... tra cui il professor Marinelli, con 5 ... Relazioni di parentela ... ce ne sono altri, fra cui Nicola Marinelli, il figlio del Rettore di Firenze ... i dati di Paris mostrano anche le interazioni di parentela tra i membri delle commissioni e vincitori ... il prof. Tudisca è uno dei commissari che nel 2002 ha dichiarato vincitore del concorso per ricercatore di economia agraria presso la facoltà di medicina di Firenze Nicola Martinelli, che all'epoca non aveva ancora conseguito il dottorato di ricerca e che presentava solo due pubblicazioni in proprio. Gli altri candidati si erano tutti ritirati*”.

- Articolo pubblicato il 7 ottobre 2004 dal titolo “ *Inchiesta sul concorso del figlio del rettore* ”.

Nel testo: “ *la Procura di Firenze ha avviato accertamenti sul concorso universitario in forza del quale nel settembre 2002 il dottor Nicola Marinelli, giovane figlio del Rettore dell'Università di Firenze Augusto Marinelli, divenne ricercatore di economia agraria ed estimo rurale, la stessa materia insegnata dal padre. Sulle vicende la Procura ha ricevuto un esposto. Del caso si occupa il sostituto Francesco Pappalardo. Sono stati già ascoltati alcuni testimoni*”.

- Articolo pubblicato il 20 marzo 2005 dal titolo “ *Le carriere dei figli d'arte* ”.

Nel testo: *“ si direbbe che la scienza dell’economia agraria si trasmetta per eredità. Il caso di Nicola Martinelli è tutt’altro che isolato... ora tutti questi rapporti dinastici sono al vaglio della magistratura”*

- Articolo pubblicato il 23 marzo 2005 dal titolo *“ Gensini sentito dal magistrato come testimone”*.

Nell’intero corpo dell’articolo, secondo la prospettazione dell’attore si mettono in evidenza le indagini sul concorso del figlio.

- Articolo pubblicato il 19 giugno 2005 dal titolo *“ Prof. perquisiti per i concorsi pilotati ”*, con sottotitolo: *“ Guardia di Finanza in azione in mezza Italia per le indagini partite dalla gara in cui partecipò il figlio del rettore Marinelli”*; sottotitolo: *Inchiesta sull’economia agraria: indagati sette docenti”*.

Nel testo *“ le indagini sono partite dagli accertamenti sulla gara per un posto da ricercatore a cui partecipò il figlio del rettore Marinelli” ... “ le sette perquisizioni sono avvenute nell’ambito dell’inchiesta su un concorso per ricercatore ad agraria”*

- Articoli del 17 e del 20 settembre 2005 dai titoli *“ Troppo bravo, bocciamolo – Concorsi truccati negli atenei toscani per favorire amici e familiari”* e *“ Il teorema dei concorsi pilotati”*

- Articolo del 4 gennaio 2006 dal titolo *“ Concorsi, chieste sei sospensioni ”*; sottotitolo: *“Riguardano docenti di Agraria coinvolti nell’inchiesta sulle prove”*.

Nel testo si legge *“ la Guardia di Finanza ha trovato riscontro alle accuse ... i reati contestati sono l’associazione a delinquere e l’abuso d’ufficio ... sono anche state raccolte le testimonianze di alcuni concorrenti e hanno ammesso di essersi ritirati dopo aver preso atto della presenza di candidati più favoriti protetti. Tre concorsi sotto accusa vi è quello vinto da Nicola Marinelli, giovane figlio del professor Augusto Marinelli, ordinario di economia agraria e rettore dell’università di Firenze. Il 17 ottobre 2002 Nicola Marinelli vinse un posto di ricercatore di economia agraria bandito dalla facoltà di medicina di Firenze. All’epoca non aveva ancora conseguito il dottorato di ricerca e aveva al suo attivo soltanto due pubblicazioni in proposito. Ma all’esame non ebbe concorrenti. Gli altri tre candidati, infatti, non si presentarono alle prove”*.

- Articolo del 6 gennaio 2006 dal titolo : *“ Concorsi, i prof non rispondono”*; sottotitolo: *Il gip deciderà se interdire sei docenti sotto inchiesta per i test pilotati”*; occhiello *“ Fra gli esami anche quello vinto da Marinelli”*.



- Articolo del 14 gennaio 2006 : *“I concorsi di Agraria finiscono a Trieste”*;

- Articolo del 28 gennaio 2006 dal titolo *“Concorsi, un nuovo esposto”* nel testo: *“ sia il figlio del rettore che la figlia del prorettore hanno vinto due concorsi banditi dalla facoltà di medicina per due insegnamenti fino ad allora inesistenti e di cui non è molto chiara l’attinenza con l’ambito scientifico della facoltà: l’economia agraria e l’estimo rurale nel caso del giovane Marinelli e la sociologia dell’ambiente e del territorio per la dottoressa Surrenti. Nessuno dei due, al momento in cui furono proclamati vincitori del concorso, aveva conseguito il dottorato di ricerca. E tutti e due avevano all’attivo solo un numero assai limitato di pubblicazioni. Come è noto, il concorso vinto dal figlio del rettore è oggetto da tempo di un’inchiesta penale.”*

- Articolo dell’11 marzo 2006, senza firma, dal titolo *“ Concorsi sospetti, manifestini degli studenti”*.

Nell’articolo viene riportata la notizia dell’affissione nella città di Firenze di un volantino realizzato dagli studenti universitari nel quale vengono elencate le inchieste della magistratura fiorentina a carico dei vertici dell’università e del figlio del rettore.

- Articolo del 10 aprile 2008 dal titolo *“ Concorsi falsati ma non punibili “* con a margine una foto dell’attore .

L’articolo riferisce in sintesi dell’archiviazione dell’ inchiesta e viene criticato il provvedimento di archiviazione, riportate le tappe dell’inchiesta lasciando credere al lettore per accertata la presenza dell’attore nella *“ potentissima lobby “* grazie alla quale il figlio, privo dei requisiti, era riuscito a superare il concorso per ricercatore

Nella memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. l’attore fa infine riferimento anche all’articolo pubblicato sul quotidiano La Repubblica , sempre a firma della medesima giornalista, il 3.10.2009, dopo, quindi, la notifica della citazione.

Parte convenuta ha eccepito l’inammissibilità di qualunque domanda in merito a siffatto articolo in quanto nuova. Deve però rilevarsi che l’attore riporta il contenuto di tale articolo al solo fine di evidenziare la volontà del giornale e della giornalista di colpire ancora una volta la sua reputazione, ma non formula con riferimento ad esso alcuna domanda tant’è che conclude insistendo per l’accoglimento delle conclusioni di cui all’atto introduttivo.

Orbene, l’attore lamenta che in tutti gli articoli non è stato rispettato il limite della verità della notizia e della continenza espositiva essendo



l'unico obiettivo del giornale e della giornalista quello di attaccare la sua reputazione.

In merito alla vicenda si ritiene quanto segue.

Tutti gli articoli in questione traggono spunto da un esposto del 30 giugno 2004, a firma del prof. Quirino Paris, docente di economia agraria dell'Università della California, indirizzato alla Procura della Repubblica di Firenze e avente finalità di denunciare un sistema poco limpido nel reclutamento del personale accademico nello specifico settore di economia agraria ed estimo rurale nell'università di Firenze. Con tale esposto - prodotto in giudizio dai convenuti - il Paris sottolineava all'attenzione degli inquirenti il suo convincimento di una situazione di monopolio nell'ambito dei concorsi di agraria delle università italiane e di un monopolio esercitato dal professor Mario Prestamburgo, professore dell'Università di Trieste e da una cerchia dei suoi collaboratori. Sempre in questo esposto il Paris faceva riferimento, alla pagina 3, al concorso bandito nel aprile 2002 dall'Università di Firenze, per l'assegnazione di un posto di ricercatore in economia agraria, settore AGR/10 presso la facoltà di medicina e chirurgia vinto dal figlio dell'odierno attore, all'epoca dei fatti rettore dell'Università di Firenze. Si chiede, sempre il Paris, come sia possibile che la facoltà di medicina e chirurgia si sia interessata ad un posto di ricercatore nel settore dell'economia agraria e riferisce che dei tre candidati al concorso, due si erano ritirati e che il concorso era stato vinto da Nicola Marinelli, figlio del rettore dell'Università di Firenze, Marinelli Augusto e che il vincitore, "non aveva ancora conseguito il dottorato di ricerca e non aveva pubblicato alcun articolo su alcuna rivista del settore". Tale esposto viene preceduto, come afferma lo stesso Paris il 6 ottobre 2004 dinanzi al P.M. presso il tribunale di Firenze, da una e-mail da lui inviata a 250 economisti agrari nella quale parla della vicenda nei medesimi termini di cui alla denuncia.

Orbene, occorre preliminarmente osservare che gli articoli denunciati appartengono al genere del "servizio giornalistico", caratterizzato da una complessiva e ampia ricostruzione di vicende di interesse pubblico che non si limita alla mera cronaca, ma importa anche una valutazione critica con l'intento di fornire al lettore una riflessione sulle cause e sulle possibili evoluzioni dei fatti, dovendosi riconoscere al giornalista la facoltà di sviluppare proprie tesi anche ulteriori rispetto a quelle risultanti da atti e provvedimenti giudiziari, purché ipotesi ragionevoli, derivanti dai provvedimenti stessi e non meramente discredittanti.



Orbene nell'articolo del 9 settembre 2004 la giornalista riferisce della e-mail degli economisti agrari italiani ed è totalmente rispettosa, nella sua esposizione, dello scritto del Paris.

Ella, nell'articolo sopra menzionato e poi in tutti gli articoli per cui è causa, si limita a riferire, in modo assolutamente neutro, quanto denunciato dal Paris e non lo fa in modo insinuante o ultroneo, ingigantendo o modificando le gravissime denunce del professore Paris, ma porta alla conoscenza del pubblico dei lettori, con uno scritto severo, ma non oltraggioso, denunce e fatti obiettivi e lo stato delle indagini che hanno preso avvio dalla denuncia.

Come ha precisato la Suprema Corte (considerazioni che questo giudice condivide e fa proprie) *"... il significato di verità' oggettiva della notizia va inteso sotto un duplice significato, potendo tale espressione essere intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia come fatto in sè e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto; il fatto riferito può non essere affatto vero, e ciò tuttavia non esclude che può essere ben vero e risaputo che lo si racconti, costituendo così, di per se stesso, un 'fatto' così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse. Va tuttavia specificato che, in questo caso, il cronista ovviamente ha il dovere di mettere bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, ma si limita a registrare il fatto storico in sè considerato, di riferirne anche le fonti di propalazione per le doverose, conseguenti assunzioni delle rispettive responsabilità "(Cass. 12 dicembre 1988 n. 6737).*

Tutto ciò si riscontra negli articoli in esame in quanto, al di là delle modalità (vere) del concorso, per il resto la giornalista ben chiarisce che le affermazioni riportate sono denunce del Paris. Quest'ultimo è persona che occupa una posizione di alto rilievo nell'ambito della vita scientifico-culturale e la sua denuncia, in sé diffamatoria, è diretta a persone che occupano anch'esse, al pari del denunciante posizioni di notevole rilievo pubblico. In considerazione dell'importanza dell'argomento, dell'autorevolezza del denunciante (il pubblico ministero, a questo proposito, nella richiesta per l'applicazione delle misure interdittive, del 27.10.2005 afferma con riferimento anche al Paris: *" nella valutazione dell'attendibilità delle persone sentite, deve tenersi presente che esse provengono da persone autorevoli, inserite da tempo nell'ambiente universitario, le quali hanno riferito non soggettive e incontrollabili impressioni, ma dati di fatto incontrovertibili sulla base della loro*



pluriennale esperienza maturata nel settore di insegnamento”), della natura dello strumento dal Paris adoperato per diffondere la propria denuncia di un malaffare (non una mera intervista, ma una vera e propria denuncia all’autorità giuridiziarica penale, con tutte le gravi conseguenze ricadenti anche sul denunziante) si ritiene che la giornalista non solo aveva il diritto, ma il vero e proprio dovere di riportare i fatti in quanto è proprio la denuncia stessa ad essere notizia. Il diritto – dovere di pubblicazione discende dal relevantissimo interesse pubblico rivestito dalla vicenda, che si inquadra nell’ambito della più ampia questione - di cui si è interessata molte volte la magistratura penale, la stampa, politici e studiosi - dell’esistenza, negli atenei italiani, di vere e proprie lobby di potere e della gestione nepotistica e clientelare delle cattedre e dei concorsi per ricercatore e borsista.

D’altra parte non si può pretendere un’obbligo di controllo da parte della giornalista della verità storica del contenuto della denuncia poiché è compito dell’autorità giudiziaria penale valutare la fondatezza delle accuse. Pretendere, d’altra parte, che il giornalista si astenga dal pubblicare i contenuti di una denuncia di persona che riveste autorevolezza nell’ambito della materia trattata, importerebbe la compressione del diritto-dovere di informare l’opinione pubblica, non potendo, tra l’altro, attribuirsi al giornalista il compito di purgare il contenuto di una denuncia dalle espressioni diffamanti.

E’ vero che, a seguito della denuncia del Paris, iniziato un procedimento penale nei confronti del prof. Prestamburgo e di altri professori universitari, il P.M. presso il Tribunale di Firenze faceva richiesta al Gip per l’applicazione di misure interdittive nei confronti dei predetti e nella formulazione del capo d’imputazione faceva espresso riferimento al concorso sostenuto da Marinelli Nicola scrivendo tra l’altro che gli indagati, per i reati di cui agli artt. 416 cp. e 323 c.p.c. “ *nella qualità di professori di ruolo di università italiane e membri di commissioni esaminatrici dei concorsi di seguito indicati ... procuravano ... un indebito vantaggio patrimoniale ai sottonotati soggetti, in alcuni casi loro parenti, che, a seguito delle condotte indicate al capo A , risultavano vincitori di concorsi indetti da università italiane ed un danno ai candidati che si ritiravano o che non erano giudicati idonei*”. Tra i vincitori di concorso il P.M. indicava Nicola Marinelli, figlio del rettore Augusto Marinelli, che “*avendo partecipato al concorso per la valutazione comparativa per ricercatore universitario di ruolo nel settore AGR/01, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di*



Firenze, era valutato idoneo dalla commissione esaminatrice...". Nell'esposizione dei fatti a fondamento della richiesta di misura interdittiva il P.M. richiamava la denuncia del Paris con riferimento alla posizione del Marinelli e in particolare metteva in evidenza una frase del Paris, che viene poi riportata con esattezza nell'articolo del 28 gennaio 2006, *" nel corso delle s.i. il Paris ha affermato, tra l'altro che, " non ha alcun senso, né scientifico né didattico un insegnamento di economia agraria presso la facoltà di medicina. Esiste tale insegnamento presso la facoltà di medicina veterinaria, dato che l'ambito scientifico della veterinaria è anche la problematica relativa all'alimentazione umana."* Sempre nella richiesta di misure interdittive il P.M. affermava: *" che il concorso per ricercatore presso l'Università di Firenze fosse < riservato > nel contesto di tale sistema al dottor Nicola Marinelli, figlio del rettore, può logicamente argomentarsi da varie circostanze, tra cui in primo luogo la singolarità che fosse inserito un insegnamento di economia agraria presso la facoltà di medicina ..."*.

Ai fini della sussistenza dell'interesse pubblico, poco importa che l'indagine fu poi archiviata posto che la serietà dei controlli e delle verifiche che si pretendono dal giornalista devono essere valutati al momento della diffusione della notizia e non possono considerare i *post facta* dei quali i giornalisti non possono avere conoscenza. E' obbligo del giornalista controllare e verificare che i fatti oggetto della narrazione costituivano allo stato il quadro probatorio di un'inchiesta giudiziaria avente ad oggetto una vicenda di estremo interesse sociale a rilievo nazionale e a tale obbligo non si ritiene che nella specie si sia venuto meno in quanto gli articoli riportano il contenuto di atti ed i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con i chiarimenti e le spiegazioni necessarie a rendere comprensibile la vicenda al lettore. Essi quindi assolvono, come si è detto, al criterio della verità non potendosi ovviamente pretendere che il giornalista dimostri la fondatezza delle decisioni e dovendo necessariamente tale criterio essere riferito agli sviluppi dell'indagine risultante al momento della pubblicazione degli articoli.

L'articolo successivo alla richiesta di archiviazione del P.M. presso il Tribunale di Trieste, a cui il procedimento era pervenuto per competenza, pubblicato il 10 aprile 2008, costituisce infine espressione del pensiero della giornalista che, nel ripercorrere le tappe dell'indagine, si sofferma amaramente a " criticare" larvatamente il provvedimento di richiesta di archiviazione nel quale è dato leggere che *"attraverso il duplice sistema: a) del suggerimento capillare della composizione delle commissioni di*



valutazione, in cui i commissari erano tutti volontari; b) dell'intervento attraverso i referenti sui candidati che testardamente volessero non rendersi conto che quel sistema era segnato, il Prestamburgo ed il suo gruppo ben potevano mirare ad acquisire, sia pure in modo indiretto, incompleto e quindi imperfetto, il controllo del sistema dei concorsi. Ma questo controllo era compiuto dall'esterno in via puramente eventuale, ossia senza violazione delle norme puntuali che disciplinano i concorsi. ... Ciò che appare violato il principio di imparzialità, principio generale e non di immediata applicazione, se non attraverso le norme procedurali che dovrebbero garantire la possibilità di accesso a tutti a parità di condizioni. La realtà è che la nuova formulazione dell'articolo 323 c.p. impedisce di potersi ravvisare un abuso in situazioni siffatte". La critica della Selvatici è, si ritiene, del tutto legittima in quanto espressione, pacata, del diritto di manifestazione del pensiero.

In conclusione, dunque, per le cose dette risultano rispettati, sia il requisito della verità delle notizie, sia quello dell'interesse pubblico, sia della continenza non risultando travisati i contenuti della denuncia e dei provvedimenti giudiziari che da essa sono scaturiti, né suggerite nuove o diverse ipotesi accusatorie e apparendo le notazioni critiche della giornalista mutate dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria che comunque ha espressamente stigmatizzato gli aspetti sociali e morali della vicenda nel suo complesso.

La domanda deve essere, dunque, rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

rigetta la domanda e condanna l'attore alla rifusione dei compensi processuali che si liquidano in € 8420,00,00 oltre spese generali, iva e cpa.

Roma, 24.4.2013

Il giudice unico




TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il 4 MAG. 2013



IL CANCELLIERE C2
Dr.ssa Cecilia Tencorelli

IL CANCELLIERE C2
Dr.ssa Cecilia Tencorelli



4 MAG. 2013